



COMUNE DI  
CASSANO MAGNAGO

Sportello Unico  
per le Attività Produttive  
(SUAP)  
Gestione Associata



COMUNE DI  
CAIRATE

ID. n. 01822470173  
del 27/05/2022

AUA n. 02/2023 23/05/2023

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. - BICOMET S.P.A. CON INSEDIAMENTO IN  
CASSANO MAGNAGO (VA) – VIA CARABELLI .12 NON SOSTANZIALI**

**IL RESPONSABILE AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE**

**Richiamati:**

-il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale da parte di codesto Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Cassano Magnago, con atto n. 07/2019 del 24/10/2019, in base all'atto della Provincia di Varese, provvedimento n. 1874 del 17.10.2019, a favore dell'Impresa Gielle S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cassano Magnago (VA) - Via Carabelli n. 12, P.I. 02456830120, per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- rinnovo della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- prosecuzione, senza modifiche, alle emissioni in atmosfera autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

- la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.07/2019, rilasciata all'Impresa BICOMET S.p.A.con atto n. 5/2020 del 30.06.2020 dal presente Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Cassano Magnago;

**Dato atto** che il legale rappresentante dell'Impresa BICOMET S.P.A. con sede legale in Brescia (BS) - Via Oberdan n. 6/A ed Cassano Magnago (VA) - Via Carabelli n. 12, P.I. 01822470173, ha presentato in data 15.09.2022, al S.U.A.P. Associato del Comune di Cassano Magnago, istanza, ex art. 6 del D.P.R. 59/2013, di Autorizzazione Unica Ambientale per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica sostanziale autorizzate allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- modifiche non sostanziali alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 214 e 216, del D.Lgs. 152/2006,
- nulla osta alle emissioni sonore ex L. 447/1995;

**Visto** il provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale n. 991 del 17.05.2023 adottato dal Dirigente dall'Area Tecnica, Settore Ambiente, della Provincia di Varese, acquisita agli atti del Comune di Cassano Magnago con prot. n. 16004 del 18/05/20232, di accoglimento delle varianti non sostanziali richieste dall'impresa;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 59/2013, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Cassano Magnago provvede al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 10 del 30/09/2022, con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Attività Istituzionali ed Amministrative e Responsabile SUAP;

**Vista** la dichiarazione, presentata dal tecnico incaricato Marco Braga in data 22/05/2023, di assolvimento marca da bollo, acquisita agli atti del comune con prot.16347 del 22/05/2023;

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 59/2013;
- la legge 241/1990;
- il D.P.R. 160/2010;

### **DISPONE**

- di rilasciare ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 59/2013, Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa BICOMET S.P.A. con sede legale in Brescia (BS) - Via Oberdan n. 6/A ed Cassano Magnago (VA) - Via Carabelli n. 12, P.I. 01822470173, a seguito di modifica sostanziale dell'AUA n. per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica sostanziale autorizzate allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- modifiche non sostanziali alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'artt. 214 e 216, del D.Lgs. 152/2006,
- nulla osta alle emissioni sonore ex L. 447/1995,

- di dare atto che dovranno essere osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nel provvedimento, adottato dalla Provincia di Varese n. n. 991 del 17.05.2023, e negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" ed in conformità agli elaborati grafici "Tavola - Layout aree di stoccaggio - aggiornamento 1.02.2023" e "Tavola - Layout impianto e reti di fognatura - aggiornamento 1.03.2023", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha una durata di quindici (15) anni, che decorrono dalla data odierna di rilascio della stessa, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Cassano Magnago;

### **ALLEGA**

l'Autorizzazione della Provincia di Varese n. 991 del 17/05/2023, composta dai seguenti atti:

- Autorizzazione provinciale, 8 facciate

- Riferimenti normativi

-Allegati Tecnici:

"GESTIONE RIFIUTI", "

- EMISSIONI IDRICHE",

"EMISSIONI SONORE"

elaborati grafici "Tavola - Layout aree di stoccaggio - aggiornamento 1.02.2023" e "Tavola - Layout impianto e reti di fognatura - aggiornamento 1.03.2023",

Il presente provvedimento viene inoltrato, per quanto di competenza, agli Enti ed Organi tecnici territoriali competenti in materia ambientale (Provincia di Varese, ARPA, Dipartimento di Varese, Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Area Territorio del Comune di Cassano Magnago).

**IL RESPONSABILE SUAP-GESTIONE ASSOCIATA**

Dottor Danilo Mambrin

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.*

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) - BICOMET S.P.A. CON INSEDIAMENTO IN CASSANO MAGNAGO (VA) - VIA CARABELLI N. 12. - (PROG N. 1370)**

## **IL DIRIGENTE**

### **ATTESO** che:

- la Provincia di Varese, in qualità di Autorità competente, con provvedimento n. 1874 del 17.10.2019, ha adottato, a favore dell'Impresa Gielle S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cassano Magnago (VA) - Via Carabelli n. 12, P.I. 02456830120, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - rinnovo della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
  - rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
  - comunicazione o nulla osta in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4 o 6, della L. 447/1995;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale è stata rilasciata all'Impresa Gielle S.r.l. dal competente Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Cassano Magnago con atto n. 7/2019 del 24.10.2019, di prot. n. 24999;

**FATTO PRESENTE** che la Provincia di Varese, con nota del 14.11.2019, di prot. PEC n. 50833, ha accettato la garanzia finanziaria 2271252 emessa dalla Società COFACE in data 11.11.2019, prestata dall'Impresa per lo svolgimento delle attività di gestione rifiuti non pericolosi di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1874 del 17.10.2019;

### **FATTO RILEVARE** che:

- la Provincia di Varese, a seguito dell'affitto del ramo d'azienda da parte dell'Impresa Gielle S.r.l., relativamente all'attività svolta presso l'insediamento ubicato in Cassano Magnago (VA) - Via Carabelli n. 12 [scrittura privata autenticata del 2.05.2019, di Repertorio n. 7507/4518, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia Due il 22.05.2019 al n. 22042 - S. 1T ed atto integrativo di contratto d'affitto di ramo d'azienda del 7.06.2019, di Repertorio n. 128216 - Raccolta n. 40626, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia Due il 7.06.2019 al n. 25197 - S. 1T], con provvedimento n. 1073 del 19.06.2020, ha volturato l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 1874 del 17.10.2019 a favore della BICOMET S.P.A. con sede legale in Brescia (BS) - Via Oberdan n. 6/A, P.I. 01822470173;
- la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale è stata rilasciata all'Impresa BICOMET S.p.A. dal competente Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Cassano Magnago in data 30.06.2020, con atto n. 5/2020 del 30.06.2020;

**DATO ATTO** che l'Impresa BICOMET S.p.A., in relazione al suddetto atto di voltura n. 1073 del 19.06.2020, ha trasmesso l'appendice n. 1 alla garanzia finanziaria n. 2271252, emessa in data 4.05.2020 dalla COFACE S.A.;

**DATO ATTO** che il legale rappresentante dell'Impresa BICOMET S.P.A. con sede legale in Brescia (BS) - Via Oberdan n. 6/A ed Cassano Magnago (VA) - Via Carabelli n. 12, P.I. 01822470173, ha presentato in data 15.09.2022, al S.U.A.P. Associato del Comune di Cassano Magnago, istanza, ex art. 6 del D.P.R. 59/2013, di Autorizzazione Unica Ambientale per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica sostanziale autorizzate allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- modifiche non sostanziali alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'artt. 214 e 216, del D.Lgs. 152/2006,
- nulla osta alle emissioni sonore ex L. 447/1995;

**PRESO ATTO** che:

- lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Cassano Magnago ha trasmesso l'istanza A.U.A. alla Provincia di Varese, in quanto Autorità competente ex D.P.R. 59/2013, in data 4.01.2023 (prot. PEC n. 426);
- l'Impresa, con note del 23.01, 14.02, 3.03 e 9.03.2023 (atti prov.li prot. PEC nn. 3205, 7754, 11372 e 12413), ha trasmesso ulteriori integrazioni riferite alla suddetta richiesta del 1.09.2022;
- l'Impresa, in data 16.03.2023 (atti prov.li prot. PEC n. 13943) ha trasmesso integrazioni riferite alle emissioni sonore;

**FATTO RILEVARE** che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in esame riguarda l'insediamento ubicato in Cassano Magnago (VA) - Via Carabelli n. 12, ove viene svolta l'attività di "Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici", codice ATECO 2007: 38.32.10;

**EVIDENZIATO** dall'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni del Settore Ambiente della Provincia di Varese, che la Società BICOMET S.p.A., con la suddetta istanza del 15.09.2022, chiede di apportare modifica sostanziale all'insediamento di Cassano Magnago (VA) - Via Carabelli n. 12 ed all'attività svolta presso lo stesso, per il quale la Provincia di Varese ha già adottato Autorizzazione Unica Ambientale con provvedimento n. 1874 del 17.10.2019, ed in particolare:

- a) la revisione delle superfici scolanti di pertinenza attività di recupero rifiuti e relativo sistema di trattamento e convogliamento ai sensi del Regolamento Regionale 4;
- b) la riorganizzazione del layout aree di stoccaggio e trattamento rifiuti;
- c) la rinuncia attività di recupero [R4] precedentemente svolta su rifiuti identificati nella tipologia rifiuti 3.2 del DM 5.02.98 e s.m.i.. La Società per detti rifiuti chiede di mantenere unicamente l'attività di messa in riserva [R13];
- d) la rinuncia al ritiro dei rifiuti individuati con i codici EER 100899, 110501 e 110599 individuati nella tipologia 3.2 del DM 5.02.98 e s.m.i.;
- e) l'individuazione di un nuovo settore, su piazzale esterno, da destinare all'attività di commercializzazione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) provenienti da terzi; per detta attività la Società ha presentato al Comune di Cassano Magnago SCIA (codice n. C-004-19918 del 13.12.2022);

**FATTO PRESENTE** che l'Impresa:

- risulta aver acquisito il ramo d'Azienda dalla Gielle Srl (atto notarile del 16.01.2023 – di Repertorio n. 13239 e Raccolta n. 8557, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia il 18.01.2023 al n. 1737 – Serie IT) e di tutti i beni mobili, impianti, attrezzature facenti parte del patrimonio della Gielle S.r.l.;
- è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011 (certificato n. IT275096), rilasciata in data 22.09.2020 dalla Società Bureau Veritas Italia S.p.A. riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio, con scadenza al 3.10.2023;
- è iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia con REA n. 270568 del 29.04.1983 avente per oggetto: *"la lavorazione e la compravendita di materiali ferrosi e non ferrosi, nonché di materiali vari per acciaieria e fonderia in genere; ... omissis ... la compravendita e la selezione ed il condizionamento di rottami e metalli di recupero; ... (omissis) ..."*;
- relativamente alla normativa antincendio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, la Società ha presentato dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante che l'attività non è soggetta alla normativa in materia di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto Presidenziale;
- con nota del 14.02.2023, ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade all'interno delle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/2018 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;
- in data 6.12.2021, ha trasmesso il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018 di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";
- ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;

**RILEVATO** che:

- ai sensi della legge regionale 6 luglio 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.", ed in particolare di quanto stabilito agli artt. 3 e 5, l'A.R.P.A. esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente e

che la stessa, come disposto dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, è individuata come Autorità di controllo;

- il presente provvedimento non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti in materia di salute pubblica, igiene, edilizia e urbanistica, ecc., necessari ai fini della realizzazione ed all'esercizio dell'impianto;

**DATO ATTO** che gli Enti partecipanti al procedimento, a seguito di istruttoria hanno predisposto gli Allegati Tecnici che costituiranno, unitamente alle planimetrie dell'insediamento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e precisamente:

- gestione rifiuti - artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006: Allegato Tecnico redatto dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni del Settore Ambiente della Provincia di Varese, a seguito di istruttoria positiva, riportante le condizioni e prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R4] di rifiuti non pericolosi e relativa planimetria;
- scarichi idrici in pubblica fognatura - art. 124 del D.Lgs. 152/2006: nota del 3.03.2023, di prot. n. 1148, dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, pervenuto all'Autorità competente in data 6.03.2023, prot. PEC n. 11663, comprensivo di esito di istruttoria favorevole, Allegato Tecnico n. 6/2023 contenente le condizioni e prescrizioni per la corretta gestione delle emissioni idriche e relativa planimetria;
- inquinamento acustico - art. 8, comma 4, L. 447/1995: Allegato Tecnico predisposto dal Comune di Cassano Magnago e trasmesso con nota del 4.05.2023, di prot. n. 14379 (atti prov.li prot. PEC n. 22672 del 5.05.2023);

**RICORDATO** che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società possieda sempre la disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti per il periodo di validità dell'autorizzazione;

**DATO ATTO** che l'area dell'insediamento e le relative pertinenze sono di proprietà della Società che intende svolgere presso il sito in argomento attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

**FATTO PRESENTE** che:

- le operazioni di gestione rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, con riferimento a quanto stabilito dalla vigente regolamentazione regionale, sono subordinate alla prestazione di idonea e valida polizza fidejussoria a favore della Provincia di Varese, a copertura di spese conseguenti ad eventuali operazioni di smaltimento rifiuti compresa la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta;
- la Provincia di Varese, in qualità di Autorità competente alla gestione delle comunicazioni per il recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ed al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, in relazione allo scarico delle acque di seconda pioggia in roggia, prescriverà l'obbligo di autocontrollo annuale;

**DETERMINATO**, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 52.458,11.=, il nuovo importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa BICOMET S.p.A. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato come segue:

- € 10.067,34.= per le operazioni di messa in riserva [R13] di 570 mc di rifiuti non pericolosi; in quanto l'Impresa chiede l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della Società di avviare i rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
- € 42.390,77.= per le operazioni di recupero [R4] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 25.000 tonnellate;

**CONSIDERATO** che l'istruttoria tecnico - amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" ed in conformità agli elaborati grafici "Tavola - Layout aree di stoccaggio - aggiornamento 1.02.2023" e "Tavola - Layout impianto e reti di fognatura - aggiornamento 1.03.2023", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che l'Impresa BICOMET S.p.A., relativamente all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in argomento, ha assolto al versamento degli oneri di istruttoria a favore degli Enti partecipanti al procedimento;

**RICORDATO** che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dal registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto legislativo, dai relativi regolamenti e circolari ministeriali e da ogni altra regolamentazione ed obbligo in materia di adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

**DATO ATTO** che ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa BICOMET S.p.A., anche mediante autocertificazione (ex art. 46 del d.p.r. 445/2000), come previsto dall'art. 88, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo;

**RICORDATO** che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Provincia di Varese, entro il 30 aprile di ogni anno solare, del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, secondo gli importi stabiliti dal D.M. 350/1998;

**RICHIAMATI:**

- le deliberazioni del Consigliere Provinciale P.V. n. 68 del 29.12.2022 p.v. n. 11 del 28.02.2023 di approvazione del bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e successiva variazione;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 61 del 28.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e relativa Nota di Aggiornamento;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 2 dell'11.01.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 50 del 28.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano della Performance - Pdo 2022-2024;
- il decreto presidenziale n. 275 del 30.11.2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Gabriele Olivari l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica;
- i decreti dirigenziali n. 54 del 17.02.2022, n. 61 del 28.02.2023 e n. 56 del 24.02.2023, rispettivamente di attribuzione e proroga di incarico di posizione organizzativa, nomina a responsabile del Settore Ambiente al Dott. Gianluigi Battagion e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica;

**DATO ATTO** che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del Settore e dei soggetti coinvolti nel procedimento, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal paragrafo 12.12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2024", allegato alla deliberazione presidenziale n. 51/2022;

**ATTESO** che il Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Varese, in relazione agli esiti sopra elencati, propone l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" ed in conformità agli elaborati grafici "Tavola - Layout aree di stoccaggio - aggiornamento 1.02.2023" e "Tavola - Layout impianto e reti di fognatura - aggiornamento 1.03.2023", che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**RITENUTO**, pertanto, di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. 59/2013, dall'Impresa BICOMET S.P.A. con sede legale in Brescia (BS) - Via Oberdan n. 6/A ed Cassano Magnago (VA) - Via Carabelli n. 12, P.I. 01822470173;

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**PRENDE ATTO**

della rinuncia, da parte della Società BICOMET S.p.A., relativamente all'insediamento di Cassano Magnago (VA) - Via Carabelli n. 12, a:

- all'esercizio delle operazioni di recupero [R4] precedentemente svolta su rifiuti identificati nella tipologia rifiuti 3.2 del DM 5.02.98 e s.m.i.. La Società per detti rifiuti chiede di mantenere unicamente l'attività di messa in riserva [R13];
- al ritiro dei rifiuti individuati con i codici EER 100899, 110501 e 110599 individuati nella tipologia 3.2 del DM 5.02.98 e s.m.i.;

#### DETERMINA

di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa BICOMET S.P.A. con sede legale in Brescia (BS) - Via Oberdan n. 6/A ed Cassano Magnago (VA) - Via Carabelli n. 12, P.I. 01822470173, per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica sostanziale autorizzate allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- modifiche non sostanziali alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'artt. 214 e 216, del D.Lgs. 152/2006,
- nulla osta alle emissioni sonore ex L. 447/1995,

alle condizioni e prescrizioni di cui Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" ed in conformità agli elaborati grafici "Tavola - Layout aree di stoccaggio - aggiornamento 1.02.2023" e "Tavola - Layout impianto e reti di fognatura - aggiornamento 1.03.2023", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

#### DISPONE

1. di stabilire, per l'importo da versare con la garanzia finanziaria riferito al volume massimo di rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni di messa in riserva [R13] autorizzate, la riduzione dello stesso al 10%, fermo restando che i rifiuti in entrata all'insediamento dovranno essere destinati a effettivo recupero presso il proprio impianto o di terzi, entro e non oltre sei (6) mesi dalla data di ricevimento;
2. di determinare, conseguentemente a quanto stabilito al precedente punto 1., in € 52.458,11.= l'importo della garanzia finanziaria che l'Impresa BICOMET S.p.A. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente alle seguenti operazioni di gestione rifiuti:
  - messa in riserva [R13] di 570 mc di rifiuti non pericolosi;
  - recupero [R4] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 25.000 tonnellate;
3. che la fidejussione deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
4. che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 2., entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di ricevimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del S.U.A.P. territorialmente competente, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
5. che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di accettazione della fidejussione di cui al punto 2. da parte della Provincia di Varese;
6. di revocare, dalla data di accettazione della nuova fidejussione, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 1874 del 17.10.2019 e l'atto di voltura n. 1073 del 19.06.2020, adottate dalla Provincia di Varese ai sensi del D.P.R. 59/2013;
7. che successivamente all'accettazione della nuova fidejussione, verrà disposto lo svincolo della precedente polizza n. 2271252 e della relativa appendice n. 1 emesse in data 11.11.2019 e 4.05.2020 dalla Società COFACE S.A., precedentemente prestate dall'Impresa a fronte dei provvedimenti della Provincia di Varese n. 1874 del 17.10.2019 e n. 1073 del 19.06.2020;

#### AVVERTE CHE

- l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha una durata di quindici (15) anni, che decorrono dalla data di rilascio della stessa da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Cassano Magnago;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. 59/2013, gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale settoriale rilasciati da altri Enti ed Organismi in materia di recupero rifiuti in forma semplificata, emissioni idriche ed emissioni sonore;

- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater*, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/2006, l'Impresa dovrà adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi, come disposto dal successivo art. 8-*sexies*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998. Resta in ogni caso fermo il volume massimo stabilito nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve essere inviato dal legale rappresentante dell'Impresa all'Autorità competente, tramite il S.U.A.P., con un'istanza corredata di tutta la documentazione prevista, almeno sei (6) mesi prima della scadenza;
- in caso di modifica da apportare all'attività o all'impianto, il gestore, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve comunicare preventivamente alla Provincia di Varese, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente, gli interventi che intende effettuare; in mancanza di espressione da parte dell'Autorità competente entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. Qualora la modifica sia ritenuta sostanziale dall'Autorità competente, nei trenta (30) giorni successivi alla comunicazione medesima, la stessa ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del suddetto decreto presidenziale e la variante non può essere eseguita sino al rilascio della nuova A.U.A. Il gestore dovrà inoltre preventivamente comunicare ogni cambio della denominazione e/o ragione sociale, la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate ed il trasferimento della sede legale, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti;
- le modifiche sostanziali che si intendono apportare all'attività o all'impianto sono soggette a presentazione di nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013;
- ai sensi dell'art. 216, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la modifica sostanziale delle operazioni di recupero è soggetta a nuova comunicazione all'Autorità competente, da effettuarsi secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 59/2013;
- ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, per gli insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale, acquisite le valutazioni da parte degli Enti o Organi tecnici competenti in materia riguardo alla compatibilità dello scarico con il sistema recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari;
- le modifiche alle attività autorizzate che comportano un peggioramento delle emissioni/immissioni sonore nell'ambiente dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione da parte del Comune territorialmente competente sulla necessità di presentazione di richiesta ex art. 8, comma 4 o 6, della L. 447/1995;
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, l'Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
  - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- l'Impresa è comunque tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- si intendono comunque applicate tutte le norme vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;
- sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio - urbanistico, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, in relazione anche agli impianti ed alle attrezzature e di svolgimento dell'attività produttiva;
- il presente provvedimento è adottato sulla base della documentazione e delle dichiarazioni contenute nella domanda e relativi allegati, e qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente questo Ente da ogni conseguenza. Originale dell'istanza e di tutta la documentazione presentata all'Autorità competente deve essere tenuta presso l'insediamento a disposizione degli Enti ed Organi di controllo;

- l'attività di controllo è demandata:
  - per la gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006, alla Provincia di Varese ed agli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza, i quali sono autorizzati ad effettuare le ispezioni necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata. La Provincia di Varese, come previsto dall'art. 197, comma 2, del medesimo decreto legislativo potrà avvalersi dell'A.R.P.A. Lombardia, secondo le modalità definite dalla normativa vigente. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che l'Impresa ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Varese per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, anche ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
  - per lo scarico di acque reflue, ai sensi degli artt. 101, comma 4, 128 e 129 del D.Lgs. 152/06, alle Autorità competenti al controllo ed al gestore del servizio idrico integrato, per quanto di competenza, che sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, gli accertamenti ed i prelievi per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nei relativi Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE";
  - per l'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 14 della L. 447/1995, al Comune di Cassano Magnago, con l'eventuale supporto tecnico di A.R.P.A. Lombardia, come disposto dall'art. 15 della L.R. 13/2001, che sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, gli accertamenti e le misurazioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento e nel relativo Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE";
- la Provincia di Varese in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente:
  - in materia di gestione rifiuti, delle norme tecniche di riferimento e delle condizioni stabilite dagli artt. 214 e 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nell'Allegato Tecnico di riferimento e nella planimetria di riferimento, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del suddetto decreto legislativo, disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'amministrazione.  
Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/2006 e di quanto disposto dalla regolamentazione regionale in materia;
- l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente in materia di scarico di acque reflue in pubblica fognatura e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nel relativo Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nella planimetria di competenza, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:
  - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui agli articoli 133, 134 e 137 del D.Lgs. 152/2006;
- il Comune di Cassano Magnago, relativamente al proprio territorio, in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dei disposti prescritti nel presente provvedimento e nel relativo Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", secondo la gravità dell'infrazione, procederà, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunali, ad adottare i provvedimenti di competenza.  
Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10 della L. 447/1995 e di altre norme e regolamenti regionali e comunali vigenti in materia;
- come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;

**DA' ATTO CHE**

- sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al paragrafo 12.12 "Il conflitto di interessi" del PTPC 2021-2023;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il Dott. Gianluigi Battagion;

**INFORMA**

che le normative ed i regolamenti riferiti all'Autorizzazione Unica Ambientale e ai titoli abilitativi ambientali richiesti sono richiamati negli Allegati parti integranti del presente provvedimento;

**DISPONE**

- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, sul sito web istituzionale della Provincia di Varese - Sezione Albo Pretorio;
- che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato del Comune di Cassano Magnago per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa BICOMET S.p.A., e l'inoltro, per quanto di competenza, al Comune di Cassano Magnago ed agli Enti ed Organi tecnici territoriali competenti in materia ambientale.

**IL DIRIGENTE**  
**OLIVARI GABRIELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Allegati:**

- Riferimenti normativi
- Allegato Tecnico GESTIONE RIFIUTI
- Tavola - Layout aree di stoccaggio - aggiornamento 1.02.2023
- Allegato Tecnico EMISSIONI IDRICHE
- Tavola - Layout impianto e reti di fognatura - aggiornamento 1.03.2023
- Allegato Tecnico EMISSIONI SONORE

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, sarà richiesta dal S.U.A.P. territorialmente competente ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa in oggetto.

**ALLEGATO TECNICO**  
composto da n. 11 pagine**GESTIONE RIFIUTI**  
**(ART. 216 D.LGS. 152/2006)**

Ragione Sociale	BICOMET S.p.A.
C.F./P.IVA	01822470173
Indirizzo sede legale	Brescia (BS) - Via Guglielmo Oberdan n. 6
Indirizzo impianto	Cassano Magnago (VA) - Via D. Carabelli n. 12
Attività	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni (All. C, Parte Quarta, d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi - Recupero [R4] di rifiuti non pericolosi

**1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE**

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto, di proprietà dell'Impresa, occupa una superficie totale di 6.670 mq di cui mq 2.091 coperta, mentre quella destinata all'attività di recupero rifiuti è di mq 1,649. La stessa interessa i mappali nn. 12791 e 12225 del foglio catastale n. 21 della Sezione Censuaria del Comune di Cassano Magnago. Dal certificato trasmesso dal Comune di Cassano Magnago con nota del 10.02.2023, di prot. n. 4628, risulta che l'area dell'impianto ricade in "Aree con funzioni non residenziali" ed è ricompresa nell'area di inondazione per piena catastrofica (Fascia "C"), individuata dal Progetto di stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 1 del 11.05.1999 ed approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 18 del 26.05.2001. L'area è delimitata con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C". Il mappale inoltre ricade nella classe di fattibilità geologica 2A, così come si evince dall'allegato 10 dello Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico a supporto del P.G.T. - Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano - scala 1: 5.000 e norme correlate. Non sono presenti altri vincoli escludenti e/o penalizzanti definiti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 6408 del 23.05.2022. L'Impresa, con nota del 14.02.2023, ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade all'interno delle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/2018 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico. Le opere edilizie costituenti l'impianto, sono state autorizzate dal Comune di Cassano Magnago mediante Concessione Edilizia n. 3640 del 10.12.1991 (P.E. n. 91/227), Variante n. 1 del 28.01.1993, Variante n. 2 del 6.09.1995 e Denuncia di Inizio Attività del 28.06.1996 (P.E. n. 178/96). Il Comune di Cassano Magnago con nota del 22.01.2004, di prot. n. 1315, ha rilasciato, per l'insediamento in argomento, Certificato di Agibilità ai sensi del d.p.r. 380/2001;
- 1.2** presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
- 1.2.1** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi;
  - 1.2.2** recupero [R4] di rifiuti non pericolosi;
- 1.3** il volume massimo autorizzato di rifiuti provenienti da terzi in stoccaggio provvisorio (messa in riserva - R13) è di 570 mc;
- 1.4** il quantitativo massimo annuo autorizzato di rifiuti da sottoporre a recupero [R4] è di 25.000 t, per un quantitativo giornaliero massimo di 200 t;
- 1.5** l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- 1.5.1** Settore, avente superficie di mq 52, destinato al conferimento ed alla pesa dei rifiuti in ingresso all'impianto;
  - 1.5.2** Settore **A**, avente superficie di mq 534, destinato allo stoccaggio provvisorio [R13] dei rifiuti individuati nella tipologia **3.1** da sottoporre alle operazioni di recupero [R4] presso l'impianto;

- 1.5.3** Settore **B**, avente superficie di mq 24, destinato allo stoccaggio provvisorio [R13] dei rifiuti individuati nella tipologia **3.2** da sottoporre alle operazioni di recupero [R4] presso impianti terzi;
- 1.5.4** Settore **C**, avente superficie di mq 205, destinato alle operazioni di recupero [R4];
- 1.5.5** Settore **D**, avente superficie di mq 539, destinato al deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW) con caratteristiche merceologiche conformi al regolamento (UE) n. 333/2011, ottenute dalle operazioni di recupero;
- 1.5.6** Settore, avente superficie di 18 mq, destinato al deposito temporaneo dei sovralli;

## 2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

- 2.1** l'Impresa è iscritta, fino a formale cancellazione, al n. **VA/70** del Registro provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sotto riportate tipologie, codici EER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	EER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210 - 120101 120102 - 150104 160117 - 170405 190102 - 190118 191202 - 200140	R13 - R4	540	25.000	63.000
	e, limitatamente ai cascami di lavorazione	100299 - 120199				
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	120103 - 120104 150104 - 170401 170402 - 170403 170404 - 170406 170407 - 191002 191203 - 200140	R13	30	500	1.500
	e, limitatamente ai cascami di lavorazione	120199				

(\*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva [R13], il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto. Nel caso in cui la messa in riserva [R13] autorizzata sia al servizio dell'operazione di effettivo recupero [R4], il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume (t/a e mc/a) indicata deve intendersi quella massima annuale trattabile presso l'insediamento;

- 2.2** l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998, consiste in:

### 2.2.1 Tipologia 3.1

**2.2.1.1 Attività di recupero:** messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso
- PCB e PCT <25 ppb
- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale
- solventi organici <0,1% in peso
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Il ciclo di recupero sui rifiuti identificati nella tipologia **3.1** (rif.to punto **3.1.c**) o in quelli di cui al punto **2.** dell'All. I al Reg. UE 333/2011, è così articolato: controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso all'impianto; dopo l'accettazione, viene effettuata la suddivisione manuale e/o mediante attrezzatura smovente (ragno) del materiale e, a seconda delle caratteristiche dei rifiuti, vengono rimosse eventuali sostanze estranee, se presenti, non processabili dall'impianto. Al termine delle operazioni di selezione e cernita, le frazioni di materiali ferrosi, private delle parti non recuperabili in impianto vengono raccolti in cumuli/container/cassoni e depositati nelle aree di deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti.

**2.2.1.2 Caratteristiche delle materie prime ottenute:** dal ciclo di recupero si ottengono End of Waste conformi al punto 1 dell'All. I al regolamento (UE) 333/2011 [ferro, acciaio] o materie prime secondarie per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (rif.to punto **3.1.4.c**);

### **2.2.2 Tipologia 3.2 (non recuperabili presso l'impianto):**

**2.2.2.1 Attività:** messa in riserva [R13] di rifiuti da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero di cui al punto **3.2.3, lett. a), b) e c)**;

## **3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

**3.1** entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Provincia di Varese, i diritti di iscrizione al Registro provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e/o di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione entro il suddetto termine comporterà, previo formale avvio procedimento della Provincia di Varese, la sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro, sino alla data di regolarizzazione;

**3.2** la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998, dalla regolamentazione comunitaria in materia di End of Waste e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

**3.3** fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto **3.2** l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998, dai regolamenti comunitari e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati dal provvedimento autorizzativo (A.U.A.) e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nel presente Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;

**3.4** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del d.m. 5.02.1998, il gestore deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante l'acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica di classificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ricomprendente altresì, qualora individuati dal punto **x.x.2** (Caratteristiche del rifiuto) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al suddetto decreto ministeriale, anche i relativi parametri. Le successive analisi, da effettuarsi a cura del produttore dei rifiuti, dovranno essere effettuate ogni ventiquattro (24) mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali

nel processo di produzione.

- 3.5** il titolare dell'impianto di recupero, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del d.m. 5.02.1998, è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal sopraccitato regolamento per la specifica attività svolta. Al riguardo il gestore dell'impianto dovrà eseguire analisi per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.6** per le tipologie di rifiuti assoggettate al regolamento comunitario End of Waste, il ritiro ed il controllo sulle caratteristiche degli stessi è subordinato al rispetto di quanto stabilito negli allegati a dette norme;
- 3.7** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore, trasmettendo via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it) copia del formulario di identificazione, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 3.8** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.9** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento al punto **x.x.1 (Provenienza)** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998 o in quelli di cui al punto **2.** dell'All. II al Reg. UE 333/2011;
- 3.10** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero di materia [R4] di rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (EoW/m.p.s.), devono essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nell'elaborato grafico "*Tavola - Layout aree di stoccaggio - aggiornamento 1.02.2023*";
- 3.11** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R4] presso il sito o destinati ad impianti di trattamento finale di terzi regolarmente autorizzati, entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 185 del d.lgs. 152/06;
- 3.12** sui rifiuti in ingresso costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, meglio identificati nella tabella di cui al precedente punto **2.1**, deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 e nel rispetto delle modalità definite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o da successive regolamentazioni;
- 3.13** il ritiro dei rifiuti metallici potrà avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 3.13.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto, presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 3.13.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 3.13.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 52/07 e e 101/2020 e definito dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese", realizzato dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
- 3.13.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;

- 3.13.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 3.13.3.3** deve essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101;
- 3.13.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere avvisati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e ATS Insubria come indicato dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre, il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza. Le procedure presentate, quindi, dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 3.13.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 3.13.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Cassano Magnago, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

- 3.14** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 3.15** l'accettazione in impianto, la gestione ed il recupero [R4] dei rifiuti per l'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW o m.p.s.), dovrà avvenire:
  - 3.15.1** per i rottami metallici ferrosi, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 333/2011, nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, il quale dovrà essere accompagnato dall'attestazione di conformità rilasciata da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
  - 3.15.2** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nel regolamento (UE) 333/2011, nella completa osservanza di quanto previsto nelle specifiche tipologie **3.1** e **3.2** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;
- 3.16** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.17** le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.18** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;

- 3.19** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R4] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura (tipologia, codici EER) e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.20** l'Impresa deve rispettare tutte le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e in particolare:
- 3.20.1** l'impianto deve essere provvisto di:
    - a. adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
    - b. adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
    - c. idonea recinzione;
  - 3.20.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
  - 3.20.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
  - 3.20.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
  - 3.20.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
  - 3.20.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
  - 3.20.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
  - 3.20.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
  - 3.20.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
  - 3.20.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
  - 3.20.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

- 3.20.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.21** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva [R13] presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.22** i materiali (m.p.s./EoW) provenienti dalle operazioni di recupero [R4] cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, qualora l'attività, i procedimenti, i metodi di riciclaggio e di recupero di materia rispettino quanto stabilito e definito, nonché sia garantita la conformità, alla seguente normativa e regolamentazione vigente:
- 3.22.1** End of Waste con caratteristiche merceologiche conformi al regolamento (UE) n. 333/2011;
- 3.22.2** Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 per l'ottenimento di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, individuate ai punti **3.1.3** (*Attività di recupero*) e **3.1.4** (*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*). In particolare, i prodotti ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal suddetto decreto ministeriale non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- 3.23** ogni partita di rottami metallici:
- 3.23.1** assoggettati al regolamento (UE) 333/2011 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II al sopraccitato regolamento comunitario;
- 3.23.2** non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di merci;
- 3.24** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW) devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.25** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 3.25.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 3.25.2** originali delle attestazioni di conformità, in corso di validità, rilasciate da organismi preposti riconosciuti, atte a dimostrare la conformità dei sistemi di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dal regolamento (UE) 333/2011;
- 3.25.3** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 333/2011;
- 3.25.4** documentazione aggiornata attestante il rispetto, per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 "CLP";
- 3.25.5** certificati relativi alle analisi, eseguite da laboratorio accreditato e/o certificato, sui rifiuti tal quale e/o sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti effettuate in impianto, le quali devono dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti, oltre dove previsto, sulle caratteristiche

chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dal d.m. 5/02/1998;

- 3.25.6** certificati di classificazione per i rifiuti accettati in impianto e per quelli destinati a trattamento presso siti di terzi, nonché certificati relativi ad analisi sull'eluato, qualora previsti da norme e regolamenti;
  - 3.25.7** il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-*bis* della Legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;
  - 3.25.8** dichiarazioni di conformità per i materiali destinati all'impiego presso gli utilizzatori;
  - 3.25.9** procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione dei prodotti non conformi;
- 3.26** per le sostanze (m.p.s.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R4] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e successive modifiche ed integrazioni;
- 3.27** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.28** i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 3.29** devono essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime devono essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.30** tutte le emissioni (idriche e sonore) generate dalle attività svolte presso l'insediamento devono essere regolarmente autorizzate nell'Autorizzazione Unica Ambientale e gestite nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e negli Allegati parti integranti e sostanziali e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
- 3.31** lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (*Tavola - Layout impianto e reti di fognatura - aggiornamento 1.03.2023*) è consentito a condizione che l'Impresa operi nel rispetto dei seguenti adempimenti:
- 3.31.1** i pozzetti di ispezione e/o campionamento delle acque seconda pioggia, situati a monte del punto di scarico finale (pozzi perdenti), devono essere mantenuti in perfetta efficienza e resi sempre accessibili. Gli stessi devono rispettare le caratteristiche tecniche costruttive indicate all'art. 3.4.68 del Regolamento Locale di Igiene tipo;
  - 3.31.2** le superfici scolanti devono essere impermeabili così come stabilito dall'art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 4 ed essere idraulicamente separate dalle rimanenti aree (tramite cordoli, idonee pendenze, ecc.);
  - 3.31.3** tutte le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento prodotti dalle acque meteoriche e di lavaggio: a tale scopo i prodotti, le materie prime o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti devono essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di versamenti accidentali, dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali inerti assorbenti;
  - 3.31.4** deve essere sempre garantita una distanza minima di due (2) metri tra il fondo dei pozzi perdenti e il livello superiore della falda;

- 3.31.5** le acque scaricate, in corrispondenza dei pozzetti finali di campionamento posti subito a monte dei punti di dispersione, devono rispettare i limiti di accettabilità imposti dalla Tab. 4, Allegato 5, alla Parte Terza, del D.Lgs. 152/06 e/o ai limiti regionali definiti ai sensi dell'art. 101, comma 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando il divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato;
- 3.31.6** i limiti allo scarico non devono essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 3.31.7** deve essere eseguito, almeno una volta all'anno, in concomitanza di evento meteorico che comporti l'attivazione degli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo, prelievo, dai due (2) pozzetti di campionamento, delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia dell'insediamento, da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti o certificato ISO 9001, ed analisi chimico-fisiche con ricerca dei parametri:
- pH
  - colore
  - COD
  - BOD5
  - COD a pH 7
  - solidi sospesi totali
  - azoto ammoniacale
  - azoto nitrico
  - azoto nitroso
  - azoto totale (TKN)
  - idrocarburi totali
  - tensioattivi totali
  - fosforo totale
  - cloruri
  - solfati
  - ferro
  - rame
  - zinco
  - piombo
  - nichel
- Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi. Detti certificati devono essere accuratamente conservati e resi disponibili agli Enti ed Organi di controllo in caso di ispezione e trasmessi, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento, alla Provincia di Varese;
- 3.31.8** ai sensi dell'art. 3, comma 3, del r.r. 4/2006, qualora dopo accertamento risulti che tali reflui siano contaminati dalle attività di cui al comma 2, lett. b), le stesse dovranno essere sottoposte alla medesima disciplina delle acque di prima pioggia, ovvero a separazione, raccolta, trattamento e scarico;
- 3.31.9** devono essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche eseguendo periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.31.10** devono essere previste periodiche visite di controllo su tutto il sistema fognario (rete di raccolta, caditoie, vasche di trattamento, pozzetti di campionamento e pozzi perdenti) ed interventi di pulizia ogni qualvolta si renda necessario; lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tali operazioni di manutenzione dovrà essere effettuato da soggetti regolarmente autorizzati, nel rispetto della normativa vigente (Parte Quarta D.Lgs. 152/2006).
- 3.31.11** qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. -

Dipartimento di Como e Varese. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;

- 3.31.12** qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico o l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, nonché della destinazione d'uso e/o della titolarità dello scarico, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Varese e comunicata al Comune di Cassano Magnago, mediante le procedure previste dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
- 3.32** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Lo scarico di tali acque reflue, classificate industriali, deve essere specificatamente autorizzato ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.33** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.34** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità/non pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.35** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.36** presso l'insediamento dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 3.37** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 3.38** deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 3.38.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 3.38.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- 3.38.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate;
- 3.39** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.40** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto

legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;

- 3.41** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Cassano Magnago, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti;
- 3.42** in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La trasmissione dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.43** in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.44** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.45** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Provincia di Varese, al Comune di Cassano Magnago ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione;
- 3.46** il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-*bis* della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese, fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il suddetto Piano deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, alla Prefettura di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento A.R.P.A. e all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti.